

Ai gentili clienti
Loro sedi

Lettere di intento: la nuova procedura

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, **ultimato il periodo transitorio**, sono entrate in vigore dallo scorso 12 febbraio 2015 **le nuove regole introdotte dal decreto Semplificazioni fiscali per la trasmissione delle dichiarazioni d'intento**, con il conseguente ribaltamento dell'obbligo di trasmissione dei dati in **capo all'esportatore abituale**. Nel periodo transitorio (01.01.2015 – 11.02.2015) era prevista, infatti, la possibilità, **per gli esportatori abituali, di consegnare / inviare la dichiarazione d'intento ai propri fornitori con le previgenti modalità** senza che **il fornitore avesse dovuto verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate**. Pertanto, al termine del periodo transitorio, ovvero a decorrere dal 12.02.2015, **l'esportatore abituale è tenuto: i) a trasmettere in via telematica le dichiarazioni di intento** da consegnare al proprio fornitore all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascerà apposita ricevuta telematica con l'indicazione dei dati contenuti nella dichiarazione di intento trasmessa dall'esportatore abituale; **ii) consegnare al proprio fornitore**, ovvero in dogana, **la dichiarazione di intento già trasmessa all'Agenzia delle Entrate**, unitamente alla ricevuta telematica relativa alla presentazione della stessa. Del canto suo, per poter effettuare l'operazione senza applicazione dell'IVA, **il fornitore dell'esportatore abituale deve: i) aver ricevuto la dichiarazione di intento** da parte dell'esportatore abituale; **ii) aver riscontrato l'avvenuta presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento**. Si rammenta, infine, che, **qualora il fornitore effettui operazioni non imponibili prima di aver preso in carico la dichiarazione di intento** e la ricevuta dell'Agenzia, **incorrerà in una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta dovuta**. Da qui l'estrema importanza di una accurata gestione delle procedure di verifica che nel proseguo verranno meglio illustrate.

Premessa

L'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2014 (decreto semplificazioni fiscali) ha stabilito che - **a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015** – la **comunicazione delle dichiarazioni d'intento** all'Amministrazione Finanziaria deve essere effettuata dall'**esportatore abituale** e non più dal fornitore dello stesso, il quale è, pertanto, sgravato da tale adempimento. Più precisamente, **per effetto delle novità introdotte dal D. Lgs semplificazioni fiscali, le nuove modalità per la trasmissione delle dichiarazioni di intento** e la comunicazione dei dati ivi contenuti all'Agenzia delle Entrate, **sono le seguenti.**

Nuovi adempimenti introdotti dal D. Lgs. semplificazioni fiscali	
Esportatore abituale	Trasmettere in via telematica le dichiarazioni di intento da consegnare al proprio fornitore all'Agenzia delle Entrate , la quale rilascerà apposita ricevuta telematica con l'indicazione dei dati contenuti nella dichiarazione di intento trasmessa dall'esportatore abituale.
	Consegnare al proprio fornitore , ovvero in dogana, la dichiarazione di intento già trasmessa all'Agenzia delle Entrate , unitamente alla ricevuta telematica relativa alla presentazione della stessa.
Fornitore	Una volta in possesso della dichiarazione di intento e della relativa ricevuta, potrà effettuare l'operazione senza applicazione dell'IVA.
	Riepilogare nella dichiarazione annuale IVA, i dati delle operazioni effettuate in regime di non imponibilità IVA nei confronti di singoli esportatori abituali.

OSSERVA

L'“inversione” degli adempimenti sopra illustrata **trova applicazione dalle “operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015”**, anche se è stato previsto dal legislatore **un periodo transitorio per adeguarsi al nuovo sistema.**

Si rammenta, infatti, che **fino allo scorso 11 febbraio 2015, gli esportatori abituali** – in ossequio ai principi contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente – **avrebbero potuto consegnare o inviare la dichiarazione d'intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità vigenti anteriormente all'emanazione del DLgs. n. 175/2014.** Più nello specifico, era stato previsto che **le dichiarazioni d'intento inviate con le vecchie modalità:**

→ **se destinate a produrre effetti solo fino all'11.02.2015, non si sarebbero dovute trasmettere all'Agenzia delle entrate né dall'esportatore abituale né dai fornitori;**

→ se avessero avuto validità anche dal 12.02.2015, queste si sarebbero dovute trasmettere all'Agenzia delle Entrate dall'esportatore abituale, con il conseguente obbligo, in capo al fornitore, di accertarsi che l'adempimento in parola sia stato eseguito dall'esportatore abituale.

Tabella di sintesi: regime transitorio	
Operazioni che esplicano effetti fino al 11.02.2015	Gli operatori possono consegnare o inviare le dichiarazioni di intento ai loro fornitori secondo le previgenti modalità, senza obbligo per i fornitori di verificare l'avvenuta trasmissione all'agenzia delle entrate.
Operazioni che esplicano effetti anche successivamente il 12.02.2015	Se le dichiarazioni sono destinate ad esplicare effetto anche per operazioni successive la data del 12.02.2015 , scatta l' obbligo di allineamento delle nuove disposizioni , per cui: <ol style="list-style-type: none">1. i dichiaranti (esportatori abituali) sono tenuti a trasmettere la dichiarazione di intento in via telematica all'Agenzia delle Entrate;2. i destinatari (fornitori) sono tenuti a riscontrarne l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale . In tal caso, pertanto, l'esportatore abituale dovrà procedere a "rielaborare" le dichiarazioni d'intento già spedite ai propri fornitori utilizzando il nuovo modello telematico, da inviare alle Entrate e consegnare in copia (insieme alla ricevuta di avvenuta trasmissione) ai propri fornitori.

La nuova procedura (a regime) per l'esportatore abituale

Prima di acquistare in esenzione di imposta, l'esportatore abituale è tenuto ad inviare l'apposito modello per la **dichiarazione d'intento**, reso disponibile con il **provvedimento Direttoriale dell'Agenzia delle Entrate** (prot. 159674/2014) dello scorso 12 dicembre 2014, **così come recentemente modificato dal Provvedimento Agenzia Entrate 11.2.2015 n. 19388.**

OSSERVA

Nel dettaglio, il modello (denominato "DI") si compone di:

→ frontespizio (contenente i dati anagrafici dell'esportatore abituale, la dichiarazione d'intento, i dati del destinatario e la firma del richiedente),

- quadro A (contenente i dati relativi al plafond),
- sezione relativa all'impegno alla trasmissione telematica.

Il Frontespizio contiene i dati anagrafici dell'esportatore abituale, la dichiarazione d'intento, i dati del destinatario della dichiarazione e la firma del richiedente.

DICHIARAZIONE D'INTENTO DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO										
Numero <input type="text"/> Anno <input type="text"/> <small>Attribuito dal dichiarante</small>										
Numero <input type="text"/> Anno <input type="text"/> <small>Attribuito dal fornitore o prestatore</small>										
DATI DEL DICHIARANTE	<table border="1"> <tr> <td>Codice fiscale</td> <td colspan="2">Partita IVA</td> </tr> <tr> <td>Cognome o denominazione o ragione sociale</td> <td>Nome</td> <td>Sesso (M/F) <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Data di nascita <small>giorno mese anno</small></td> <td>Comune (o Stato estero) di nascita</td> <td>Provincia (sigla)</td> </tr> </table>	Codice fiscale	Partita IVA		Cognome o denominazione o ragione sociale	Nome	Sesso (M/F) <input type="checkbox"/>	Data di nascita <small>giorno mese anno</small>	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)
Codice fiscale	Partita IVA									
Cognome o denominazione o ragione sociale	Nome	Sesso (M/F) <input type="checkbox"/>								
Data di nascita <small>giorno mese anno</small>	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)								
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	<table border="1"> <tr> <td>Codice fiscale</td> <td>Codice carica</td> <td>Codice fiscale società</td> </tr> <tr> <td>Cognome</td> <td>Nome</td> <td>Sesso (M/F) <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Data di nascita <small>giorno mese anno</small></td> <td>Comune (o Stato estero) di nascita</td> <td>Provincia (sigla)</td> </tr> </table>	Codice fiscale	Codice carica	Codice fiscale società	Cognome	Nome	Sesso (M/F) <input type="checkbox"/>	Data di nascita <small>giorno mese anno</small>	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)
Codice fiscale	Codice carica	Codice fiscale società								
Cognome	Nome	Sesso (M/F) <input type="checkbox"/>								
Data di nascita <small>giorno mese anno</small>	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)								
RECAPITI	<table border="1"> <tr> <td>Telefono <small>prefisso numero</small></td> <td>Indirizzo di posta elettronica</td> </tr> </table>	Telefono <small>prefisso numero</small>	Indirizzo di posta elettronica							
Telefono <small>prefisso numero</small>	Indirizzo di posta elettronica									
INTEGRATIVA	<table border="1"> <tr> <td>Integrativa</td> <td>Numero protocollo di invio</td> </tr> </table>	Integrativa	Numero protocollo di invio							
Integrativa	Numero protocollo di invio									
DICHIARAZIONE	<p>Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare ACQUISTI <input type="checkbox"/> o IMPORTAZIONI <input type="checkbox"/> senza applicazione dell'IVA nell'ANNO <input type="text"/></p> <p>e chiedo di acquistare o importare <input type="text"/></p> <p>La dichiarazione si riferisce a:</p> <p>una sola operazione per un importo fino a euro <input type="text"/> 1</p> <p>operazioni fino a concorrenza di euro <input type="text"/> 2</p> <p>operazioni comprese nel periodo da <input type="text"/> 3 <small>giorno mese anno</small> a <input type="text"/> 4 <small>giorno mese anno</small></p>									
DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE	<input type="checkbox"/> Dogana Altra parte contraente <table border="1"> <tr> <td>Codice fiscale</td> <td>Partita IVA</td> </tr> <tr> <td>Cognome o denominazione o ragione sociale</td> <td>Nome</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sesso (M/F) <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Codice fiscale	Partita IVA	Cognome o denominazione o ragione sociale	Nome		Sesso (M/F) <input type="checkbox"/>			
Codice fiscale	Partita IVA									
Cognome o denominazione o ragione sociale	Nome									
	Sesso (M/F) <input type="checkbox"/>									
FIRMA	FIRMA <input type="text"/>									

Il Quadro A contiene, invece, **i dati relativi al plafond.**

Tipo	A1 Fisso <input type="checkbox"/> Mobile <input type="checkbox"/>					
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	A2 Dichiarazione annuale IVA presentata <input type="checkbox"/>					
	Esportazioni 2	Cessioni intracomunitarie 3	Cessioni verso San Marino 4	Operazioni assimilate 5	Operazioni straordinarie 6	

Nel quadro A "Plafond", viene richiesto di indicare il **metodo di plafond (fisso o mobile) adottato (A1)**. Inoltre (A2), **se alla data di trasmissione della dichiarazione d'intento, la dichiarazione annuale IVA non è ancora stata presentata, è necessario indicare:**

- **quali operazioni concorrono alla formazione del plafond** (caselle da 2 a 5);
- **la partecipazione ad eventuali operazioni straordinarie**, ove queste abbiano concorso alla formazione, anche parziale, del plafond disponibile.

Sezione relativa all'impegno alla trasmissione telematica.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario					
	<input type="text"/>					
	Data dell'impegno			FIRMA DELL'INTERMEDIARIO		
	giorno	mese	anno			

La dichiarazione **va presentata** esclusivamente in via telematica:

- **direttamente**, se il soggetto è abilitato a Entratel / Fisconline;
- **tramite un soggetto abilitato**.

OSSERVA

A tal fine può essere utilizzato l'apposito software "Dichiarazione d'intento" disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

La nuova procedura (a regime) per il fornitore dell'esportatore abituale

Per poter effettuare l'operazione senza applicazione dell'IVA, **il fornitore dell'esportatore abituale deve:**

1. **aver ricevuto la dichiarazione di intento** da parte dell'esportatore abituale;
2. **aver riscontrato l'avvenuta presentazione telematica** all'Agenzia delle Entrate **della dichiarazione di intento mediante** il servizio online "*Verifica ricevuta dichiarazione d'intento*", **che consente a chi riceve le lettere di intento di controllare via web l'avvenuta comunicazione telematica dei dati all'Agenzia.**

OSSERVA

Si tratta di una funzione a libero accesso attraverso la quale, inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/committente nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica, **sarà possibile effettuare immediatamente il predetto riscontro telematico.**

L'accesso al servizio è possibile dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, **seguendo il percorso:** Servizi online – Servizi fiscali – Servizi senza registrazione – Verifica ricevuta dichiarazione d'intento.

Inserire i dati per la verifica

Protocollo dichiarazione:
Progressivo dichiarazione:
Anno dichiarazione:
Codice fiscale dichiarante:

Scegli destinatario

- Dogane
- Codice Fiscale

OSSERVA

Per i **fornitori abilitati ai servizi telematici Entratel/Fisconline** sarà possibile **verificare direttamente nel proprio cassetto fiscale l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento unitamente alla ricevuta telematica da parte dell'esportatore abituale**

Resta immutato, infine, per **il fornitore l'obbligo di riepilogare in fattura gli estremi delle lettere d'intento ricevute.**

La gestione degli adempimenti doganali

Con la recente nota dell'11 febbraio 2015, n. 17631/RU, l'Agenzia delle Dogane ha fornito le prime **istruzioni operative** per la gestione degli adempimenti doganali **connessi alla nuova dichiarazione d'intento**, posto che l'art. 1, comma 1, lettera c), D.L. n. 746/1983, come novellato dal D.Lgs. n. 175/2014, **prevede che la dichiarazione**, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, **deve essere consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana.**

OSSERVA

La suddetta disposizione prevede, inoltre, che, **entro 120 giorni dall'entrata in vigore della medesima** (avvenuta in data 13.12.2014), l'Agenzia delle entrate **è tenuta mettere a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento**, al fine di dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette

dichiarazioni e delle ricevute di presentazione.

Tuttavia, **nelle more dell'adozione delle procedure a ciò necessarie**, l'Agenzia delle Dogane ha precisato **che dal 12 febbraio 2015**, per l'utilizzo in dogana del plafond IVA, **occorre allegare alla dichiarazione di importazione:**

- la **copia cartacea della dichiarazione d'intento**;
- la **relativa ricevuta di presentazione**.

OSSERVA

Peraltro, come chiarito nelle istruzioni approvate dall'Agenzia delle Entrate per la compilazione del nuovo modello, **la dichiarazione d'intento deve essere presentata in dogana per ogni singola operazione di importazione.**

Ad ogni modo, è bene precisare che sul piano operativo:

- **non è stato modificato l'obbligo di indicare** nei singoli della dichiarazione di importazione **il riferimento alla dichiarazione di intento corrispondente**, riportando nella casella 44 del DAU "Documenti presentati/Certificati" il codice documento 01DI.
- sono state **modificate le regole di compilazione dell'identificativo della dichiarazione di intento** per recepire il numero di protocollo di 23 caratteri attribuito dall'Agenzia delle Entrate, **che è così strutturato: AAMMGGHHMMSSNNNNNXXXXXX:**

Struttura dell'identificativo della dichiarazione

AAMMGG	data di ricezione
HHMMSS	orario di ricezione
NNNNN	numero casuale
- XXXXXX	numero progressivo dei documenti presenti nel file telematico

Di conseguenza:

- per le **dichiarazioni inviate tramite il messaggio IM** occorre compilare la casella 44 come di seguito indicato:
 - ✓ **tipo documento** (01DI);
 - ✓ **paese di emissione** (IT);
 - ✓ **anno di emissione** (nel formato AAAA);
 - ✓ **codice identificativo** (indicando il numero di protocollo telematico);
 - ✓ lasciando vuoto il campo denominato "*quantità riferita al documento*".

→ per le **dichiarazioni inviate tramite il messaggio B1**, è necessario compilare la casella 44 come di seguito indicato:

- ✓ **tipo documento** (01DI);
- ✓ **paese di emissione** (IT);
- ✓ **anno di emissione** (nel formato AAAA);
- ✓ **codice identificativo** (indicando i soli primi 17 caratteri del numero di protocollo telematico);
- ✓ **quantità riferita al documento** (con indicazione degli ultimi 6 caratteri del numero di protocollo telematico);
- ✓ **lasciando vuoto il campo denominato** "unità di misura".

OSSERVA

Per quanto concerne, invece, **l'indicazione dell'importo dell'operazione nel riquadro del modello relativo alla "dichiarazione"**, l'importatore dovrà indicare un *"valore presunto"* **dell'imponibile ai fini IVA dell'operazione d'importazione** che intende effettuare che tenga cautelativamente conto, per eccesso, di tutti gli elementi che concorrono al calcolo del suddetto imponibile: **l'importo effettivo sarà, invece, quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d'intento** (così come chiarito nelle istruzioni per la compilazione del campo 1 del modello di dichiarazione di intento, ai fini dell'impegno del plafond IVA).

Il regime sanzionatorio

Qualora il fornitore effettui operazioni non imponibili prima di aver preso in carico la dichiarazione di intento e la ricevuta dell'Agenzia, incorrerà in una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta dovuta.

OSSERVA

In considerazione delle nuove modalità di comunicazione delle dichiarazioni di intento, **non è più prevista**, in capo al fornitore dell'esportatore abituale, **la sanzione per l'omessa comunicazione all'Agenzia dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute.**

Da qui l'estrema importanza di una accurata gestione delle procedure di verifica appena illustrate.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO